Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

Anno 104° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 febbraio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.330** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1884.

Istituzione in Colonia (Repubblica Federale di Germania) di un Consolato generale di I categoria e soppressione del Consolato di I categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Colonia (Repubblica Federale di Germania) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Colonia (Repubblica Federale di Germania) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Nord-Reno Vestfalia, eccettuata la città di Bonn.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1885.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto San Giovanni Evangelista », con sede in Torino.

N. 1885. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto San Giovanni Evangelista », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1886.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a Dignità Capitolare di grado secondo, sotto il titolo di « Primiceriato » di un Canonicato semplice nel Capitolo cattedrale di Segni (Roma).

N. 1886. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione del Concistoro in data 21 dicembre 1959, integrato con decreto dell'Ordinario diocesano di Segni del 7 aprile 1962, relativo alla elevazione a Dignità Capitolare di grado secondo, sotto il titolo di « Primiceriato » di un Canonicato semplice nel Capitolo cattedrale di Segni (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1887.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Santo Stefano, in località Cerreto Selva del comune di Sovicille con la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Le Volte, in comune di Siena.

N. 1887. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 1° maggio 1962, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santo Stefano in località Cerreto Selva del comune di Sovicille con la parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Le Volte, in comune di Siena.

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1888.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Biagio V. e M., in Sannicandro Garganico (Foggia).

N. 1888. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucera in data 3 febbraio 1961, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni in data 21 ottobre 1961 e 28 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Biagio V. e M. in Sannicandro Garganico (Foggia), con la dote costituita da immobili donati dal sig. Francesco Paternoster con atto in data 10 marzo 1960, n. 3942 rep., a rogito notaio Vincenzo Grasso.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 77. — VILLA

LEGGE 14 gennaio 1963, n. 22.

Nuova autorizzazione di spesa a favore del « Fondo di rotazione » previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

A favore del « Fondo di rotazione », istituito con l'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

Alla spesa di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — RUMOR — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 23.

Norma integrativa dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831 è aggiunto il seguente:

« A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla età ».

Art. 2.

Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun interessato a pena di decadenza, presenterà al competente ufficio speciale del Ministero, ad integrazione della documentazione esibita, i certificati comprovanti il servizio prestato.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 24.
Modifica all'articolo 582 del Codice penale (lesione personale).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dello articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 25.
Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di settecento posti di usciere giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico.

La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, può essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 gennaio 1963, n. 26.
Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari — aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati — ancorchè reggenti di ricevitorie.

Art. 2.

L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per lo esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 gennaio 1963, n. 27.

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 3.

All'onere di lire 13.300.000.000 derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con una sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede con variazioni da apportarsi al proprio bilancio su proposta della Azienda medesima.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome interessate.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tabella

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963 AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AZIENDA DELLE POSTE E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Coefficienti di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
900	70.000
670	52.000
500	39.000
402	31.500
357	28.000
dal 340 al 345	26.000
301	24.700
dal 271 al 284	23.500
dal 190 al 240	18.000
dal 142 al 180	14.000
Fatt. U. L. A.	12.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 gennaio 1963, n. 28.

Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2ª categoria, e dal personale

insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di istruzione artistica rispettivamente dalle tabelle *E* e *C* annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 gennaio 1963, n. 29.
Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa una indennità una volta tanto di:

lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.;

lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, soggetti alla imposta di ricchezza mobile del 4 per cento e alla addizionale E.C.A.;

lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, soggetti alle imposte di ricchezza mobile del 4 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.;

lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, soggetti alle imposte di ricchezza mobile dell'8 per cento e complementare e alla addizionale E.C.A.

La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni o assegni, nè va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati.

Detta indennità compete anche ai titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Ai titolari di più pensioni o assegni spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo onere resta a carico dei Fondi predetti.

Art. 2.

L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche per le pensioni o assegni indicati in detto articolo relativi a cessazioni dal servizio che si verifichino nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1963.

Sulle predette pensioni o assegni l'indennità spetta in ragione di un sesto degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese che intercorre dalla data di decorrenza della pensione a quella del 30 giugno 1963. La frazione di mese se superiore a 15 giorni si considera come mese intero, altrimenti si trascura. A tal fine i mesi si considerano sempre di 30 giorni.

Art. 3.

Nei casi di pensioni o di assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, l'indennità una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a lire 100 della somma risultante.

L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1° gennaio 1963 si trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870. La stessa norma si applica anche ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di decorrenza della pensione.

Art. 4.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-1963.

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Azienda autonoma delle strade e per l'Azienda

monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, come indicato nel precedente comma.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 28 gennaio 1963, n. 30.

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 3.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si provvede con sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963 AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Coefficienti di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
a) *impiegati*:	
970	75.000
900	70.000
670	52.000
500	39.000
402	31.500
357	28.000
340	26.000
325	26.000
284	23.500
dal 190 al 240	18.000
dal 136 al 180	14.000
b) *operai*:	
dal 183 al 210	18.000
dal 172 al 177	15.500
165	14.000
151	14.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962.

Nomina del prof. dott. Gabriele Pescatore a presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, scaduto dalla carica per compiuto periodo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Gabriele Pescatore è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1963
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 88. — CESSARI

(628)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962.

Nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Alfonso Barra Caracciolo a presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 1958, con il quale il dott. Angelo De Marco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è stato nominato presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota del 10 novembre 1962, n. 872/Gab. con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Alfonso Barra Caracciolo in sostituzione del dott. Angelo De Marco, il quale ha chiesto di riprendere le sue funzioni presso il Consiglio di Stato;

Sentito il presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1963, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Alfonso Barra Caracciolo è nominato presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Angelo De Marco, ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. Barra Caracciolo faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dello art. 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1963
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 81

(626)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1962.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Cesare Patuelli è nominato presidente dello Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(502)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1962.

Nomina del dott. Mario Guidi a consigliere di amministrazione e a componente della Giunta esecutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.I.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto, in data 4 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 333;

Considerato che il prof. Gaetano Stammati ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione e da membro della Giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi e che, in sua sostituzione, il Ministero delle partecipazioni statali ha designato il dott. Mario Guidi;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il dott. Mario Guidi è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi E.N.I., in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali, in sostituzione del prof. Gaetano Stammati, dimissionario.

Il dott. Mario Guidi è altresì nominato membro della Giunta esecutiva del predetto Ente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 90

(627)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1962.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno scaduto per compiuto periodo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Attesa la necessità di far luogo alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, scaduto per compiuto periodo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati vice presidenti del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), i signori:

Gullo on. avv. Rocco;
Cifarelli avv. Michele.

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa, i signori:

Delcogliano avv. Guido;
Altara prof. Igino;
Vecchiarelli prof. Bruno;
Chiavegatti dott. Arrigo;
Della Morte avv. Michele;
Damiani prof. Nicola;
Froggio avv. Giacinto;
Polcaro ing. Berardino;
Rubino prof. avv. Domenico;
Petriccione prof. ing. Alessandro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1962

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89. — CESSARI

(629)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 1963.

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale di assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1960, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, con il quale è stato approvato lo statuto dell'E.N.A.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, portante modifica all'art. 4 dello statuto anzidetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si rende necessario integrare la composizione del suindicato Consiglio di amministrazione, con un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la designazione fatta dal predetto Ministero;

Decreta:

Il dott. Nicola Migliardi è nominato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata in carica del Consiglio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

FANFANI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1962.

Modifica dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1962, n. 949 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 26 luglio 1962 del Consiglio generale del predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 16 novembre 1962;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, primo comma; 2; 3; 4; 5; 6, secondo e terzo comma; 7; 8, sesto comma; 9, quinto comma; 10; 11; 12, primo e quinto comma; 13, terzo comma; 14; 15, primo e secondo comma; 16; 17; 19 e 21 dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità dei rispettivi testi qui uniti, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Modificazioni dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

Art. 1.
(primo comma)

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Art. 2.

L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, in conformità:

a) alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Capo V) per le agevolazioni a medie e piccole imprese industriali;

b) alla legge 30 luglio 1959, n. 623, per i nuovi incentivi per le medie e piccole imprese industriali;

c) alla legge 1° agosto 1959, n. 703, per i crediti alle imprese esercenti l'attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature;

d) alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, per il commercio;

e) alla legge 5 luglio 1961, n. 635, per i crediti alla esportazione;

f) alla legge 25 luglio 1961, n. 649, che proroga il termine di presentazione delle domande di finanziamento previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e segnatamente introduce la garanzia sussidiaria dello Stato per i finanziamenti riguardanti la costruzione di impianti industriali;

g) alla legge 30 aprile 1962, n. 265, contenente norme modificative ed integrative sull'attività del Mediocredito centrale;

h) alle leggi speciali che fossero emanate in materia.

Fondo di dotazione e mezzi per l'esercizio dell'attività

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è così composto:

a) da 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) da 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) da 40 miliardi di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

d) dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Art. 4.

Per lo svolgimento della sua attività l'Istituto si vale, oltre che del fondo di dotazione, dei seguenti mezzi:

a) ricavo di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente;

b) ricavo di mutui ottenibili dal Ministero del tesoro sui rimborsi che affluiranno all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'Accordo dei pagamenti del 25 giugno 1952 (legge 3 dicembre 1957, n. 1196);

c) somme provenienti dall'utilizzo di parte del prestito di cui all'Accordo sui prodotti agricoli con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e da destinarsi al finanziamento dei crediti a medio e lungo termine a favore delle industrie esportatrici italiane. Ai termini della legge 1° novembre 1957, n. 1087, dette somme formeranno oggetto di distinta gestione da parte del Mediocreto centrale.

Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U.I.C. e nei limiti dell'importo di L. 60 miliardi il Mediocredito centrale potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali. All'uopo esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti.

Inoltre, per le operazioni previste dall'art. 5 il Mediocredito centrale potrà essere autorizzato dal Ministro per il tesoro ad utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilità del Fondo autonomo, previsto all'art. 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635. Ai termini dell'art. 27 della medesima legge il Mediocredito centrale potrà

a) consentire anticipazioni al predetto Fondo;

b) essere autorizzato ad emettere obbligazioni ad integrazione delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso.

E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio in conto proprio sotto qualsiasi forma.

Operazioni

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui all'art. 2:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia totale o parziale, di crediti concessi come al paragrafo *a*) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali emessi anche in serie speciale dagli

Istituti e dalle Aziende di cui all'art. 2, in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera d);

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

g) effettuare ogni altra operazione e svolgere ogni altra funzione consentite dalle leggi che disciplinano la sua attività o da leggi speciali che fossero emanate al riguardo.

In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti, il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli Istituti ed Aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate all'art. 2.

Le operazioni di cui alle lettere a), b), e c) non potranno avere durata superiore ai cinque anni qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Le operazioni di cui alle lettere d), e) ed f) possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata, a seconda del tipo delle operazioni, dagli esportatori nazionali agli importatori esteri o dagli Istituti di finanziamento, esse non possono avere durata superiore a cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento come sopra concesse, si calcola con le stesse modalità fissate al terzo comma dell'art. 1 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per la durata delle garanzie.

E' fatto divieto all'Istituto di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese.

Art. 6.

(secondo e terzo comma)

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti od anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale, è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto od anticipazione.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli Istituti ed Aziende di cui all'art. 2 passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al citato art. 5.

Organi dell'Istituto

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il presidente del Consiglio di amministrazione;
d) il direttore generale;
e) il Collegio dei sindaci.

a) *Il Consiglio generale*

Art. 8.

(sesto comma)

Le funzioni di segretaro del Consiglio generale, quando non siano affidate ad un mmebro del Consiglio stesso, vengono attribuite ad un dirigente dell'Istituto designato dal Consiglio.

Art. 9.

(quinto comma)

Alle adunanze del Consiglio generale partecipano con voto consultivo i membri del Consiglio di Amministrazione non appartenenti al Consiglio generale.

Art. 10.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere al Consiglio di amministrazione ed alla Direzione degli Istituti ed Aziende esercenti il credito a medio termine di che all'articolo 2.

Ai componenti il Consiglio generale spetta una medaglia di presenza, cui vanno aggiunti, per coloro che non risiedono a Roma, una diaria e il rimborso delle spese di viaggio. La misura sia della medaglia di presenza sia della diaria verrà stabilita dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La qualità di componente il Consiglio generale è incompatibile con qualsiasi altra carica od ufficio dell'Istituto, fatta eccezione per la carica di consigliere di amministrazione.

Art. 11.

Spetta al Consiglio generale:

a) fissare, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che lo Istituto è abilitato a compiere;

b) predisporre, annualmente, il piano generale delle operazioni che l'Istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi di intervento. L'indicato piano sarà approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

c) designare quattro membri del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12;

d) designare, ogni triennio, due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 16;

e) approvare il bilancio dell'Istituto entro il 30 aprile di ogni anno;

f) fissare annualmente gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dei Comitati tecnici;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, da approvarsi ai sensi del successivo art. 23;

h) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del Consiglio generale in caso di temporanea assenza od impedimento.

b) *Il Consiglio di amministrazione*

Art. 12.

(primo e quinto comma)

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

a) uno dai Ministri anzidetti, con la partecipazione del Ministro per il commercio con l'estero, il quale assume la funzione di presidente del Consiglio di amministrazione;

b) due dal Ministro per il tesoro, scelti tra i funzionari del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro per l'industria e commercio, scelto tra i funzionari del Ministero dell'industria e commercio;

d) uno dal Ministro per il commercio con l'estero, scelto tra i funzionari del Ministero del commercio con l'estero;

e) quattro dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, quando non siano affidate ad un membro del Consiglio stesso, vengono attribuite ad un dirigente dell'Istituto designato dal Consiglio.

Art. 13.

(terzo comma)

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto che non siano riservati al Consiglio generale.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 5;

b) dare comunicazione al Consiglio generale delle operazioni effettuate;

c) stabilire i saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nei casi nei quali le operazioni stesse rientrino nelle categorie previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 5;

d) proporre al Consiglio generale le modifiche al presente statuto;

e) approvare le norme regolamentari riguardanti le operazioni ed i servizi dell'Istituto;

f) predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio ed il conto economico nonchè le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

g) nominare, su designazione del proprio presidente, il direttore generale dell'Istituto e determinare le condizioni di impiego;

h) nominare e revocare, su proposta del direttore generale, il personale strettamente necessario fissandone le condizioni di impiego;

i) nominare, su designazione del proprio presidente, il dirigente che sostituisce il direttore generale in caso di assenza od impedimento;

l) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di temporanea assenza od impedimento;

m) deliberare l'eventuale costituzione di Comitati tecnici e fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento di essi.

Le facoltà di cui al presente articolo non sono delegabili neppure in caso di urgenza.

c) *il presidente del Consiglio di amministrazione*

Art. 15.
(primo e secondo comma)

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istiuto e la firma.

Egli autorizza la cancellazione, postergazione, riduzione, restrizione di ipoteche, di privilegi o di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e liberazioni ed in genere qualsiasi operazione ipotecaria, quando il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto o corrispondentemente ridotto, ovvero anche quando le predette operazioni siano ritenute urgenti ovvero siano autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

d) *il direttore generale*

Art. 16.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su designazione del proprio presidente; la scelta deve essere fatta tra persone che abbiano svolto funzioni direttive nell'Istituto ovvero in altri Istituti od aziende di credito.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale, sorveglia e regola il funzionamento dei servizi; provvede all'istruttoria delle richieste di finanziamento e dispone gli accertamenti relativi; provvede, in genere, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi d'incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze, la cessione di effetti cambiari al risconto od in garanzia.

In caso di temporanea assenza od impedimento, il direttore generale viene sostituito con le stesse facoltà da un dirigente nominato dal Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 14, lettera i); di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità la firma del dirigente che sostituisce il direttore generale costituisce prova legale della sua assenza od impedimento.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

e) *il Collegio dei sindaci*

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati

a) due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;

b) due dal Consiglio generale dell'Istituto, fra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per l'industria e commercio;

d) uno dal Ministro per il commercio con l'estero;

e) uno dal Ministro per le partecipazioni statali.

I due sindaci supplenti sono designati uno dal Consiglio generale dell'Istituto, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

Interviene alle sedute del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Bilancio Utili Riserve

Art. 19.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti annuali devono essere attribuiti per una decima parte a riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del fondo di dotazione.

I restanti utili netti vanno attribuiti:

a) a riserva straordinaria;

b) ad iniziative destinate allo studio da parte di tecnici italiani dello sviluppo economico dei Paesi che offrono possibilità di collocamento di forniture di merci e servizi da parte di imprese italiane, in progetti atti a promuovere le dette esportazioni, nonchè in iniziative destinate a facilitare l'addestramento in Italia di tecnici di Paesi nei quali si attui una politica di sviluppo economico che possa interessare esportazioni dall'Italia;

c) ad iniziative per studi e ricerche riguardanti lo sviluppo industriale del Paese, con particolare riguardo alla media e piccola industria.

Le perdite nette di esercizio, ad avvenuta approvazione del bilancio dal quale risultano, sono portate a riduzione del fondo di riserva e, qualora in esso non trovino totale copertura, sono per la differenza riportate a nuovo.

Agevolazioni fiscali

Art. 21.

Ai sensi dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949, alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono applicate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè le agevolazioni previste dall'art. 41 della legge 5 luglio 1961, n. 635 e da eventuali successive norme in materia.

(520)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1960 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Siena e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Siena presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sbuelz dott. Luciano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Zonno dott. Michele, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Lonardo ing. Tarquinio, rappresentante del Genio civile;

Calderai cav. Duilio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pepi dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Brogi Paris, Nucci Armando, Logi Varo, Biagi Ermanno, Pasquini Osvalo, Monaci Mireno e Scali Bernardino, rappresentanti dei lavoratori;

Lenzi dott. Guido, Giorgi Giulio, Neri rag. Mario e Bachini Giovan Battista rappresentanti dei datori di lavoro,

Foresi Garibaldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(532)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1963.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori ed i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1963, devono essere di metallo laminato, a forma di pentagono irregolare con la base di mm. 22 ed i lati doppi rispettivamente di mm. 8 e di mm. 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1963;

b) imposta cani e indicazione della categoria;

c) numero progressivo per ciascuna categoria;

d) denominazione del Comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire cinquanta per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci, n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(631)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Fiera campionaria della Sardegna », in Cagliari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari dal 9 al 24 marzo 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: CERVONE

(583)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.

Disposizioni relative alle specialità medicinali costituite da sostanze ad azione progestinica, per via orale.

IL MINISTRO PER LA SANITA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta l'opportunità di subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita al pubblico delle specialità medicinali costituite da sostanze ad azione progestinica, per via orale, il cui uso continuato può determinare effetti secondari indesiderati;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di prescrivere l'obbligo che la somministrazione delle specialità medicinali suddette sia effettuata sotto il controllo del medico.

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407,

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Art. 1

La vendita al pubblico delle specialità medicinali, di produzione nazionale e provenienti dall'estero, costituite da sostanze ad azione progestinica, per via orale, è subordinata all'obbligo della presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta. La ricetta deve essere conservata dal farmacista.

I medici chirurghi che prescrivono le specialità medicinali di cui sopra debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione, nei riguardi del mezzo e del tempo; apporvi la data e la firma.

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui al precedente articolo debbono recare sulle etichette le seguenti avvertenze, in caratteri rossi e ben evidenti: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta » e « Da usarsi sotto il controllo del medico ».

E' fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali suddette di uniformarsi, provvedendo, ove occorra, alla sostituzione delle etichette delle confezioni in vendita con altre complete delle avvertenze prescritte.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(630)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 258, relativo alla costruzione degli immobili destinati alla Scuola Nazionale dei Quadri Rurali (E.N.C.R.) a Bambey (Senegal).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 5 del 16 gennaio 1963 il bando di gara n. 258, relativo alla costruzione degli immobili destinati alla Scuola Nazionale dei Quadri Rurali (E.N.C.R.) a Bambey (Senegal). Luogo di esecuzione. Bambey (Repubblica del Senegal). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 119.500.000. Termine previsto per l'esecuzione: 12 mesi, massimo, per il complesso dei lavori.

Le offerte dovranno essere inviate al: Ministère des travaux publics du Sénégal B.P. n. 4014 a Dakar (Repubblica del Senegal) entro le ore 17 (ora locale) del 15 aprile 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(571)

Bando di gara n. 259, relativo alla costruzione ed arredamento di scuole complementari con convitto a Tsevie, Palime, Bassari, Lama-Kara e Dapango (Repubblica del Togo).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 5 del 16 gennaio 1963 il bando di gara n. 259, relativo alla costruzione ed arredamento di cinque scuole complementari con convitto a Tsevie, Palime, Bassari, Lama-Kara e Dapango (Repubblica del Togo).

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Président de la Commission consultative des marchés, Présidence de la République togolaise a Lomé, entro le ore 11 G.M.T. della data stabilita per l'apertura che avverrà il 18 aprile 1963 alle ore 15 G.M.T nel Palazzo del Governo a Lomé (Salle de réunion de la Commission consultative des marchès).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(572)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1963:

Bonomo Giuseppe, notaio residente nel comune di Asti, è trasferito nel comune di Costigliole d'Asti, distretto notarile di Asti;

Salerno Francesco, notaio residente nel comune di Enna, è trasferito nel comune di Catania;

Adragna Alfredo, notaio residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Lovere, distretto notarile di Bergamo;

Vetere Michele, notaio residente nel comune di Vitulano, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento;

Raso Giovanni Battista, notaio residente nel comune di La Spezia, è trasferito nel comune di Menfi, distretto notarile di Sciacca;

Alpi Luigi, notaio residente nel comune di San Polo d'Enza in Caviano, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Reggio nell'Emilia;

Bigliardi Vittorio, notaio residente nel comune di Casina, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Scandiano, stesso distretto.

(632)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 4 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,06	620,95	620,93	620,92	620,90	621,01	620,95	620,95	620,98	620,95
$ Can.	577,13	575,80	576 —	575,80	575,50	576,10	576 —	576 —	576,20	576 —
Fr. Sv.	143,62	143,54	143,52	143,51	143,50	143,55	143,545	143,60	143,55	143,55
Kr. D.	89,93	89,93	89,96	89,94	89,90	89,95	89,93	89,95	89,94	89,90
Kr. N.	86,96	86,93	86,95	86,89	86,95	86,95	86,92	86,95	86,95	86,85
Kr. Sv.	120,03	119,92	119,96	119,95	120 —	120 —	119,965	120 —	119,99	120 —
Fol.	172,52	172,56	172,53	172,52	172,50	172,52	172,56	172,40	172,52	172,50
Fr. B.	12,47	12,477	12,4775	12,47375	12,475	12,47	12,4755	12,45	12,47	12,4750
Franco francese	126,75	126,72	126,74	126,72	126,72	126,74	126,7225	126,70	126,74	126,73
Lst.	1741,09	1741,15	1740,85	1740,90	1740,875	1741,45	1741,10	1740,75	1741,30	1741 —
Dm. occ.	155,14	155,24	155,21	155,195	155,20	155,15	155,21	155,05	155,15	155,20
Scell. Austr.	24,05	24,04	24,04	24,0375	24 —	24,04	24,038	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,750	21,70	21,72	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 4 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	118,10
Redimibile 3,50 % 1934	93,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1963

1 Dollaro USA	620,935
1 Dollaro canadese	575,90
1 Franco svizzero	143,527
1 Corona danese	89,935
1 Corona norvegese	86,905
1 Corona svedese	119,957
1 Fiorino olandese	172,54
1 Franco belga	12,475
1 Franco francese	126,721
1 Lira sterlina	1741 —
1 Marco germanico	155,202
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,712

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1110 in data 26 gennaio 1963, l'ing. Edoardo Brunetti è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli.

(606)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 luglio 1935, n. 1654/R/Gab., con cui al sig. Alexander Antonio, nato a Bolzano il 18 febbraio 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Alessandri;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 17 settembre 1962 dal predetto e dal di lui figlio Armando in atto residenti a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 luglio 1935, numero 1654/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Alessandri Antonio, nato a Bolzano il 18 febbraio 1903, della moglie Frasnelli Ermenegilda, nata a Faedo (Trento) il 24 marzo 1903 e del figlio Armando, nato a Merano il 20 febbraio 1936 e residenti a Bolzano, viene ripristinato nella forma tedesca di Alexander.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 gennaio 1963

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(447)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1962, con il quale venne bandito un concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 28 maggio 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso suindicato;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 10 dicembre 1962, con il quale venne integrata la Commissione suddetta con un esperto in stenografia;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 28 maggio 1962, con il quale vennero stabiliti i giorni e il luogo dello svolgimento delle prove scritte del concorso in parola;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42, sul riordinamento degli uffici di segreteria e dei ruoli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, di cui alle premesse

1. Sparice Ezio	punti	159,50
2. Mazzoni Gabriella	»	155,50
3. Ranucci Mario	»	155 —
4. Taddei Brunello	»	152 —
5. Russo Giuseppina	»	150 —

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego:

1) Sparice Ezio;
2) Mazzoni Gabriella;
3) Ranucci Mario;
4) Taddei Brunello.

Art. 3.

La seguente candidata è dichiarata idonea

Russo Giuseppina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1963

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 83. — CESSARI

(614)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno (Rettifica)

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 25 in data 4 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario comunale vacante nella provincia di Livorno;

Considerato che al sesto posto della graduatoria degli idonei è stato erroneamente indicato il dott. Mariani Paolo Antonino anzichè il dott. Mariani Antonino Pio;

Ritenuto quindi di dover rettificare il tal senso il precedente decreto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato indicato al sesto posto della graduatoria degli idonei del concorso al posto di veterinario comunale di Livorno è il dott. Antonino Pio Mariani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e del comune di Livorno.

Livorno, addì 24 gennaio 1963

Il veterinario provinciale: VIGNALI

(546)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.